

63.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1405	Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	1401
Atti di procedimenti penali:		Disegno di legge n. 1579:	
(Annunzio della trasmissione ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione)	1404	(Articolo 1)	1375
(Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	1404	(Emendamento all'articolo 1)	1376
Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile (Nomina di un componente)	1404	(Articolo 2)	1377
Commissione parlamentare per l'accesso ai documenti amministrativi (Nomina di un componente)	1404	(Articolo 3)	1377
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	1404	Documenti ministeriali (Trasmissioni)	1405
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1401	Interrogazioni all'ordine del giorno	1395
		Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 1° ottobre 1996	1401
		Nomine ministeriali (Comunicazione)	1405
		Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1403

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Proposta di legge n. 464:		(Emendamento al titolo della proposta di legge)	1386
(Articolo 1)	1381	(Ordine del giorno)	1387
(Emendamenti all'articolo 1)	1382	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1401
(Articolo 2)	1383	Proposta di legge n. 449-1229:	
(Emendamento all'articolo 2)	1383	(Articolo 1)	1391
(Articolo 3)	1383	(Emendamenti all'articolo 1)	1391
(Emendamenti all'articolo 3)	1384	(Articolo 2)	1392
(Articolo 4)	1384	(Articolo 3)	1392
(Emendamenti all'articolo 4)	1384	(Articolo 4)	1392
(Articolo 5)	1386	(Emendamenti all'articolo 4)	1392
(Emendamenti all'articolo 5)	1386	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1401
(Articolo 6)	1386		
(Emendamenti all'articolo 6)	1386		

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(1579)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione, tenendo conto anche dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa;

b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:

1) n. R. (81) 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;

2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di *direct marketing*;

3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;

4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;

5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse;

6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici;

7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

c) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;

d) stabilire le modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico;

e) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all'estero, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuarsi

preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni di legge;

f) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;

g) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:

1) pieno recepimento dei principi medesimi;

2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;

3) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

4) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implicino maggiori rischi di un danno all'interessato;

5) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico;

h) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;

i) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati e quelle dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale;

l) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;

m) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.

EMENDAMENTO AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella raccomandazione n. R.(83)10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi

diversi da quelli statistici, storici, o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;

1. 1.

La Commissione.

ARTICOLI 2 e 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentito il Garante per la protezione dei dati, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

ART. 3.

(Esercizio della delega).

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE: SIMEONE: MODIFICA ALL'ARTI-
COLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE
(464)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Esecuzione delle pene detentive).

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 656. *(Esecuzione delle pene detentive).* — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, non è superiore a tre anni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dal comma 6, sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla even-

tuale applicazione al condannato di una delle misure alternative alla detenzione indicate negli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Copia del decreto di sospensione è notificata all'interessato. L'esecuzione della pena rimane sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.

6. La sospensione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) per coloro che siano stati condannati a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per tre o più delitti non colposi commessi in tempi diversi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire;

c) per coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diventa definitiva.

7. Se il condannato si trova agli arresti domiciliari, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione, disponendone provvisoriamente la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla eventuale applicazione al condannato delle misure alternative indicate nel comma 5 del presente articolo. Fino alla decisione

del tribunale di sorveglianza, agli adempimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza. Il condannato deve essere liberato se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro novanta giorni dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se costituente parte residua di maggior pena.,

*** 1. 1.**

Borghesio, Gambato, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se costituente parte residua di maggior pena.,

*** 1. 9.**

Stajano.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: non è superiore a tre anni con le seguenti: non è superiore ad un anno.

Conseguentemente, al capoverso 6, lettera b), sostituire le parole: superiore a tre anni con le seguenti: superiore ad un anno.

**** 1. 2.**

Borghesio, Gambato, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: non è superiore a tre anni con le seguenti: non è superiore ad un anno.

Conseguentemente, al capoverso 6, lettera b), sostituire le parole: superiore a tre anni con le seguenti: superiore ad un anno.

**** 1. 4.**

Neri.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: non è superiore a tre anni con le seguenti: non è superiore ad un anno.

Conseguentemente, al capoverso 6, lettera b), sostituire le parole: superiore a tre anni con le seguenti: superiore ad un anno.

**** 1. 10.**

Stajano.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: previsto dal comma 6 con le seguenti: previsto dai commi 6 e 7.

1. 13.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3 con le seguenti: nelle forme di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

1. 7.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: articoli 47, 47-bis, 47-ter e 50, comma 1 con le seguenti: articoli 47 e 47-bis.

1. 5.

Neri.

Al comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera b), con la seguente: per coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire.

1. 14.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 6, lettera b), sostituire le parole: per tre o più delitti con le seguenti: per due o più delitti.

1. 11.

Stajano.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere la lettera c).

1. 12.

Stajano.

Al comma 1, capoverso 7, al primo periodo premettere le seguenti parole: nei casi di cui al comma 5,.

1. 15.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 7, al primo periodo dopo le parole: arresti domiciliari aggiungere le seguenti: per il fatto oggetto della condanna da eseguire.

1. 16.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.

1. 6.

Neri.

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

*** 1. 3.**

Giuliano, Vitali, Gazzilli, Marotta, Tarditi.

Al comma 1, capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

*** 1. 8.**

Manziona.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Affidamento in prova al servizio sociale).

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Neri.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Affidamento in prova in casi particolari).

1. All'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito, il pubblico ministero ne ordina la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e ordina la scarcerazione del condannato »;

b) il comma 7 è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2.

Neri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 1.

Grimaldi.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Detenzione domiciliare).

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « a tre anni, » è soppressa la parola: « anche »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per la espiazione della

pena inflitta in misura non superiore a tre anni indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, le parole: « dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 284 del codice di procedura penale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 4.

Neri.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 5.

Neri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La detenzione domiciliare, ricorrendo le condizioni del presente comma, può essere disposta anche dal giudice di merito ».

4. 8.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 4. 1.

Grimaldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 4. 7.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo la parola: pena aggiungere la seguente: detentiva.

4. 11.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.

*** 4. 2.**

Grimaldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.

*** 4. 3.**

Borghesio, Gambato, Oreste Rossi, Signorini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore ad un anno.

*** 4. 6.**

Neri.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: non superiore a due anni.

4. 10.

Manziona.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento al servizio sociale e

semprechè tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

4. 12.

La Commissione.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. La misura di cui al comma 1-bis non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

4. 13.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice di merito o il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissano le modalità, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale ».

4. 9.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) al comma 7, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 1 e 1-bis »;

d-ter) dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura ».

4. 14.

La Commissione.

ARTICOLO 5
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Ammissione alla semilibertà).

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: « se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale »;

b) al comma 6, le parole: « in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 47 » sono soppresse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1.

Grimaldi.

Sopprimerlo.

* 5. 2.

Neri.

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Disposizione transitoria).

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricorrano le

condizioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, il pubblico ministero, su domanda dell'interessato, sospende l'ordine di esecuzione che sia stato già emesso, ordina la scarcerazione del condannato e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza per la eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione indicate nel comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Tale disposizione non si applica se il tribunale di sorveglianza si sia già pronunciato sulla applicazione di una delle predette misure.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Neri.

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Tribunale di sorveglianza decide nelle forme di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

6. 2.

Carmelo Carrara.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituire il titolo con il seguente:

Modifica all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Tit. 1.

La Commissione.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il sovraffollamento delle carceri e la disparità nel trattamento sanzionatorio non hanno, sul piano teorico, nulla a che fare con la retribuzione e la rieducazione della pena e del resto, occorre garantire i cittadini, nel senso che l'esistenza e l'applicazione della norma penale deve ridurre le probabilità che un reato venga nuovamente commesso:

considerato che in un sistema democratico evoluto si deve passare da un modello sanzionatorio carcerocentrico ad un modello policentrico con diverse opzioni sanzionatorie che vanno da quelle detentive alle altre di tipo non detentivo, da irrogarsi in risposta alla microcriminalità di massa;

ritenuto che anche in termini di prevenzione, la sanzione al reo può essere inflitta con componenti custodiali, anche senza attingere agli attuali riferimenti normativi che sono ancorati quasi sempre ad un periodo di osservazione del reo dopo la condanna, se non addirittura durante l'espiazione della pena;

ritenuto che occorre prendere in considerazione ai fini della individuazione del tipo di pena alcune condotte che possono essere «premiare» con la previsione di nuove sanzioni che possono essere non soltanto inflitte, ma anche modulate dal giudice di cognizione, che conosce meglio il fatto e più di ogni altro può apprezzare la condotta del reo, anche quella susseguente al reato;

considerato, anzi che in alcuni casi il ricorso ai tribunali di sorveglianza non

soltanto rappresenta un inutile spreco di energie, ma esula dal campo specifico del giudice di sorveglianza, la cui funzione special - preventiva si basa su presupposti che vengono prima filtrati da altri organi senza però parametri di riferimento ai quali ancorare il potere discrezionale del giudice in tema di commisurazione della pena ed alla scelta della sanzione;

sotto tal profilo si supererebbero le preoccupazioni sulla certezza della pena, ma anche sulla commisurazione della sanzione penale se si ipotizza la possibilità di un passaggio dal momento della esecuzione a quello della commisurazione giudiziale della pena;

l'intervento del giudice di merito è anche giustificato dalla peculiarità della sanzione e dai suoi presupposti, come nel caso della detenzione domiciliare;

assicurare al giudice di merito la possibilità di intervenire sul trattamento sanzionatorio significa recuperare tale attività nel giudice naturale per la funzione rieducativa della pena che nell'attuale sistema, invece, si realizza solo nell'ultimo anello della catena e cioè quello della esecuzione penale;

impegna il Governo

a ricercare in tempi brevi soluzioni adeguate, nel contrasto della criminalità con l'individuazione di sanzioni alternative alla detenzione che possono essere irrogate anche dal giudice di merito per dare maggiore garanzia alla funzione di prevenzione generale e con l'elaborazione di nuove misure rivolte anche a limitazioni della libertà personale, nonché all'adozione di nuove misure interdittive e di controllo sociale.

(9/464/1)

Carrara

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE
ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE (449-1229)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

g) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi trenta giorni.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

1. 3.

Boato.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 1. 1.**

La Commissione.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

***1. 2.**

Boato.

ARTICOLI 2, 3 E 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi

a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

4. 1.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

*** 4. 2.**

Boato.

INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

VALPIANA e NARDINI. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

alle ore 18 circa del 15 luglio 1996 un *Hercules C-130*, partito dall'aeroporto militare e civile di Verona-Villafranca e diretto a Eindhoven (Olanda), in fase di atterraggio si è schiantato al suolo;

a bordo si trovava una banda militare olandese, che era stata ospite per una settimana della base aerea di Villafranca per partecipare al quinto Festival internazionale delle bande militari, tenutosi a Modena;

della cinquantina di persone a bordo, tra equipaggio belga e militi, ventisei sono decedute bruciate vive, quattro risultano disperse ed undici ferite;

le autorità belghe e olandesi hanno già annunciato una serie di inchieste;

non è la prima volta, purtroppo, che velivoli militari sono vittime e cause di disastri aerei e, in particolare, risultano succedersi con inquietante frequenza — come testimoniato anche dalle numerose interrogazioni rivolte al Governo durante la XII legislatura — incidenti di velivoli militari in partenza dall'aeroporto di Verona-Villafranca;

nelle precedenti interrogazioni si esternavano preoccupazioni per la sicurezza di un aeroporto su cui gravano traffico civile e militare sia della difesa italiana sia della Nato, tutti su un'unica pista;

è ancora vivo nella memoria il disastro aereo avvenuto il 12 dicembre 1995, nel quale passeggeri di un Antonov della *Banat Air* in partenza da Villafranca per la Romania persero la vita poco dopo il decollo, senza che a tutt'oggi vi sia stata una parola definitiva sui motivi dell'incidente, attesa con ansia e dolore da tutti i familiari delle vittime;

il volo Verona-Roma della compagnia Meridiana delle ore 8,25 del 16 luglio 1996 ha riportato circa venti minuti di ritardo nell'orario di decollo, a causa di problemi di atterraggio — sembra non riuscisse ad estrarre il carrello — segnalati da parte di un non meglio identificato « aereo militare » —:

quali risultino essere le cause del disastro aereo;

se siano frequenti incidenti aerei in cui siano coinvolti *Hercules C-130*;

se prima del decollo l'aereo avesse subito tutti i controlli necessari ed adeguati;

se non sia preferibile, quando si tratta di trasporto di militari per fini « non bellici », ma ricreativi, come quello in oggetto, l'utilizzo di voli civili;

se l'autorità militare e quella aeroportuale italiana abbiano aperto inchieste ufficiali sull'accaduto;

se i velivoli militari vengano sottoposti a manutenzioni periodiche e a verifiche delle condizioni di volo;

quali siano le conclusioni ufficiali delle inchieste aperte rispetto ai precedenti incidenti di aerei militari decollati da Villafranca;

se non si consideri potenzialmente pericoloso il sovraffollamento della pista dell'aeroporto in questione;

se vi sia una qualche responsabilità da parte dell'aeroporto - sia militare sia civile - per le condizioni dei velivoli cui viene dato il via per il decollo;

che tipo di velivolo militare fosse e quali problemi avesse l'aereo che ha avuto problemi di atterraggio all'aeroporto di Villafranca intorno alle ore 8,15 del 16 luglio 1996;

se intenda richiedere un maggior controllo sui velivoli Nato ospiti delle basi militari italiane;

se non ritenga urgente, anche per diminuire il rischio di incidenti e il disagio delle popolazioni residenti nei pressi dell'aeroporto militare-civile, la separazione della base Nato e dell'aeroporto militare da quello civile. (3-00126)

(17 luglio 1996).

B) Interrogazione:

PISCITELLO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

pende avanti il tribunale militare di Palermo, nei confronti di Salvatore Chiaramida, nato a Siracusa il 9 maggio 1969, un processo per il reato di rifiuto del servizio militare di leva, la cui prossima udienza si terrà giorno 11 ottobre 1996;

Salvatore Chiaramida, il 23 dicembre 1992 si è dichiarato obiettore di coscienza, operando una scelta, motivata con la contrarietà all'uso delle armi e ad ogni forma di violenza, maturata in anni di impegno volontario al servizio dei minori in difficoltà presso la Caritas diocesana di Noto;

il 30 settembre 1993 il direttore generale di Levadife, dottor Giuseppe Di Stefano, ha notificato il non accoglimento della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza, in considerazione della presentazione, avvenuta quattro anni prima, di una richiesta di ammissione al 134° corso AUC, ritenuta manifestazione di un comportamento « obiettivamente incompatibile con i motivi di coscienza che devono essere posti a base per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » e del « breve lasso di tempo » trascorso;

il 2 ottobre, entro un lasso di tempo così breve da non consentire obiettivamente il diritto di ricorso al Tar, Salvatore Chiaramida veniva invitato a presentarsi all'autorità militare;

a tale invito Chiaramida rispondeva annunciando la volontà di non presentarsi e ribadendo le motivazioni etico-religiose che lo avevano indotto a dichiararsi obiettore di coscienza, incorrendo nell'ipotesi di reato di rifiuto del servizio militare;

una nuova istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza veniva prodotta il 6 aprile 1994, e prontamente respinta, il 20 aprile, con nuovo decreto a firma del direttore generale dottor Di Stefano, inascoltata la competente Commissione;

il Tar di Catania, presso il quale Chiaramida ha proposto ricorso, ha emesso il 27 luglio 1995 ordinanza di sospensiva del decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza;

in merito alla vicenda sono intervenuti, esprimendo la loro solidarietà a Salvatore Chiaramida e rivolgendosi al ministero della difesa per perorare la causa, oltre l'interrogante (interrogazione n. 4-20429 del 30 novembre 1993, Camera dei deputati), il Vescovo di Noto, il direttore della Caritas diocesana di Noto, il sindaco di Pachino, e numerosi deputati progressisti;

Amnesty International, il 24 gennaio 1994 ha adottato Salvatore Chiaramida, dichiarando che, « nell'eventualità di in-

carcerazione come risultato dell'accusa di aver rifiutato il servizio militare», lo considererebbe «prigioniero di coscienza»;

l'atteggiamento palesemente persecutorio assunto in questi anni dal ministero della difesa nei confronti di Salvatore Chiaramida si pone nettamente in contrasto con autorevoli e ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo (risoluzioni del 7 febbraio 1983, 13 ottobre 1989 e 11 marzo 1993) e della Commissione Onu per i diritti umani (risoluzioni del marzo 1987 e 1993), con i quali viene riconosciuta l'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo che non può essere sottoposto a limiti e a procedure inquisitorie e non deve comportare alcuna discriminazione né alcuna conseguenza punitiva a carico dell'obiettore;

i giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato) hanno ripetutamente affermato che la richiesta di arruolamento volontario o la richiesta di entrare in un corpo di polizia non sono di per sé indice di inclinazione all'uso delle armi (Tar Liguria, 26 febbraio 1991, n. 103; Consiglio di Stato, 13 aprile 1987, n. 219, e 30 settembre 1987, n. 573) e che il diniego di ammissione al servizio civile fondato su una precedente richiesta di arruolamento volontario è legittimo soltanto quando non sussistano seri elementi dai quali sia possibile dedurre l'asserito mutamento delle convinzioni etico-religiose (Tar Sicilia, 22 gennaio 1991, n. 70; si veda anche Rodolfo Venditti, docente di diritto penale militare, *Settimana*, 1 maggio 1994, n. 17);

numerosi casi identici a quello di Salvatore Chiaramida sono stati ritenuti dal direttore generale di Levadife, anche in un recentissimo passato, meritevoli di accoglimento;

è auspicabile che entro breve termine il Parlamento porti a conclusione il travagliato iter del progetto di legge in materia di obiezione di coscienza, che punta al pieno riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza e consente di esercitare il diritto-dovere di servire il

Paese attraverso un servizio civile rivolto a compiti di solidarietà e di difesa del territorio;

l'incarceramento di Salvatore Chiaramida costituirebbe una grave lesione del diritto universalmente riconosciuto alla obiezione di coscienza e rappresenterebbe un esito che si ritiene non possa essere desiderato né dal Parlamento né dal Governo —:

se non intenda disporre con urgenza l'immediato riesame della istanza di Salvatore Chiaramida volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con la finalità di evitare allo stesso una possibile condanna penale ed all'Italia la vergogna rappresentata dalla sua eventuale carcerazione;

se non ritenga che tale provvedimento sia pienamente giustificato anche alla luce del fatto che Salvatore Chiaramida, a ulteriore riprova della autenticità delle motivazioni che lo hanno indotto a dichiararsi obiettore di coscienza, continua a tutt'oggi a prestare servizio volontario presso la Caritas di Noto;

se non ritenga dover intervenire presso la direzione generale della leva al fine di ottenere la cessazione delle attuali interpretazioni restrittive e discriminatorie adottate nei confronti degli obiettori di coscienza. (3-00163)

(26 luglio 1996).

C) Interrogazione:

PRESTIGIACOMO, PISCITELLO, BONO e RIZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Aias di Siracusa erogava assistenza a soggetti portatori di *handicap* fisico (neuromotorio) in regime di internato, seminternato e ambulatoriale. In passato, agli inizi, il fine dell'associazione era esclusivamente morale. Gli interessi e le clientele politiche hanno enormemente dilatato la spesa e l'aspettativa di incassi,

mentre la costante diminuzione del controllo della Usl e gli interessi particolari di alcuni amministratori hanno eluso gli originali scopi assistenziali, affiancando ad essi altri scopi non esenti dal lucro;

la magistratura ha di fatto interrotto, con le sue legittime iniziative giudiziarie, il flusso di danaro pubblico (dalla regione tramite la Usl per un rapporto di convenzione). Ciò ha messo in crisi la struttura, perché molta parte del personale, cosciente di non poter accampare diritti a causa della scarsa utilità professionale del proprio ruolo (massaggiatori, estetiste, insegnanti di educazione fisica, inservienti, impiegati amministrativi, eccetera), ha prima tentato la strumentalizzazione politica del caso Aias, poi ha per lo più desistito, lasciando una notevole mole di contenzioso a gravare economicamente sulla sopravvivenza della struttura. Di fatto, i pagamenti arretrati da parte della regione sono stati puntualmente bloccati da vari decreti ingiuntivi cautelativi, lasciando in ambascie economiche anche quella parte di personale tecnico (riabilitatori) meritevole e preziosa per il ruolo svolto verso i disabili. In pratica, molti terapisti, per sopravvivere, stanno tentando la via dell'assistenza privata, spesso senza controllo specialistico di supporto e a volte organizzati con criteri poco limpidi;

il 26 giugno 1996, circa trenta piccoli assistiti gravi e meno gravi, a seguito del venir meno di una decente assistenza per la precarietà del personale, prevalentemente volontario, venivano sostanzialmente deportati dalla struttura Aias denominata « De Caro » di Priolo all'ospedale neuropsichiatrico di Siracusa, a seguito di specifica delibera della Usl n. 26 di Siracusa, che se ne è assunta in tal modo la responsabilità morale, oltre che sanitaria;

a seguito di questa irresponsabile e scandalosa decisione della Usl di Siracusa, i predetti soggetti, già assistiti dall'Aias, si trovano attualmente a diretto contatto con malati psichiatrici anche gravi e, per tale motivo, sono esposti a un ulteriore deterioramento delle loro condizioni. Appare scandaloso, dopo anni di cure riabilitative, abbandonare questi ragazzi a vegetare nelle strutture Onp, prive di personale e di assistenza specializzata, in condizione di completo abbandono, avendo interrotto dall'oggi al domani i rapporti, anche umani, con coloro che hanno assicurato terapie riabilitative appropriate. Appare assurdo ed illegittimo che, mentre la normativa vigente prevede la chiusura di queste strutture entro il 31 dicembre 1996 e la collocazione dei malati psichiatrici in idonee strutture misurate al recupero, si possano internare ragazzi, che nulla hanno a che vedere con i cosiddetti pazzi, in manicomio —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente, in attesa di un assetto stabile e adeguato dell'assistenza ai disabili da parte di strutture pubbliche e private nella Regione siciliana, in cui dovranno trovare adeguata collocazione coloro che hanno maturato una professionalità e si sono impegnati nell'assistenza socio-riabilitativa, dare una immediata soluzione di emergenza ai disabili attualmente « parcheggiati » al manicomio di Siracusa, utilizzando a tal fine le strutture già esistenti sul territorio (case famiglia, case protette, eccetera), nonché la parte professionalmente qualificata del personale *ex* Aias. Tutto ciò perché le varie ipotesi di soluzione avanzate non potranno essere operative prima della fine di settembre. (3-00084)

(3 luglio 1996).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni valesvoli nella seduta pomeridiana del 1° ottobre 1996.

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Burlando, Calzolaio, Di Fonzo, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Fronzuti, Landi, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sinisi, Veltroni, Vita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 26 luglio 1996, nn. 394, 395 e 396, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 394, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli » (2019);

« Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 395, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene » (2020);

« Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 396, recante norme in materia previdenziale » (2021).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO e SINISCALCHI: « Norme per il potenziamento dei presidi di pubblica sicurezza nella città di Napoli, e per il coordinamento di tutte le forze dell'ordine disponibili nella città per la prevenzione e la repressione della criminalità » (776) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI e XI;*

PECORARO SCANIO e SINISCALCHI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche » (784) *Parere delle Commissioni II, V e X;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ERRIGO: « Modifica dell'articolo 1 della Costituzione » (1346);

BOATO: « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie » (2323) *Parere delle Commissioni II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA e CENTO: « Riforma dell'ordinamento della professione forense » (322) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI e XIV;*

SAVARESE: « Nuove norme in materia di arbitrato » (694) *Parere della I Commissione;*

MARTINAT: « Istituzione dell'Ordine professionale degli stenotipisti » (741) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e XI;*

SERVODIO ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 12 febbraio 1995, n. 77, in materia di cancellazione del soggetto adempiente dall'elenco dei protesti » (770) *Parere della I Commissione;*

SODA: « Norme per la protezione dell'immagine e delle generalità dei collaboratori della giustizia e dei loro congiunti » (887) *Parere della I Commissione;*

ANEDDA ed altri: « Modifiche all'articolo 323 del codice penale e all'articolo 289 del codice di procedura penale, in materia di abuso d'ufficio » (1849) *Parere della I Commissione;*

BONITO ed altri: « Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori » (1850) *Parere delle Commissioni I, VI, VII, VIII, IX, XII e XIII;*

alla VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Norme per la cessione al comune di Sant'Oreste di un terreno sul monte Soratte » (320) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII e XIII;*

MARTINAT ed altri: « Nuove norme in materia di oneri deducibili relativi ai premi pagati per le assicurazioni sulla vita » (732) *Parere delle Commissioni I e V;*

MARTINAT ed altri: « Norme per l'abolizione delle tasse automobilistiche » (742) *Parere delle Commissioni I, V, IX e X;*

RALLO: « Norme in materia di tassa automobilistica » (1622) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis,*

del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V e IX;

BICOCCHI: « Disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) » (1757) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V e X;*

alla VII Commissione (Cultura):

SCALIA: « Nuova norma per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali » (301) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII;*

ALOISIO ed altri: « Disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche » (769) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI;*

SERVODIO ed altri: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (773) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

BENEDETTI VALENTINI e GRAMAZIO: « Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » (811) *Parere delle Commissioni I, III, V e XI;*

« Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali » (1929) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

« Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » (1984) *Parere delle Commissioni I, III, V e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCALIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sugli effetti ambientali ed economici del dissesto geologico ed idrogeologico nel territorio nazionale » (318) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIII;*

ERRIGO: « Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31

maggio 1995, n. 206, in materia di istituzione di parchi naturali nell'area del Delta del Po » (1320) *Parere delle Commissioni I e V*;

« Decentramento e semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica per l'esecuzione di opere pubbliche e private » (1949) *Parere delle Commissioni I, V e VII*;

alla IX Commissione (Trasporti):

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Divieto di allacciamento automatico dei servizi telefonici di natura erotica » (283) *Parere delle Commissioni I, II e VII*;

alla X Commissione (Attività produttive):

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di rifiuto della vendita di pubblicazioni e materiale pornografici » (284) *Parere delle Commissioni I e VII*;

MARTINAT ed altri: « Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco » (721) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, XI e XIV*;

CARLI e PITTELLA: « Nuove norme in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio » (967) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI*;

FONTAN ed altri: « Norme in materia di rifugi alpini » (1179) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), XII e XIV*;

MAZZOCCHI ed altri: « Riforma della disciplina del commercio » (2220) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI, XII e XIII*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Norme per l'impiego degli anziani autosufficienti

in attività lavorative socialmente utili » (278) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII e XI*;

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato » (279) *Parere delle Commissioni I e V*;

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Norme per il sostegno e la promozione di progetti speciali per l'assistenza a domicilio dei malati terminali » (282) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

ALOISIO: « Disciplina della nutrizione artificiale domiciliare parenterale ed enterale » (767) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

SERVODIO ed altri: « Ordinamento della professione di educatore professionale e istituzione del relativo albo professionale » (771) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI*;

DI CAPUA ed altri: « Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco » (828) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X e XI*;

GAMBALE: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, concernenti l'istituzione dell'ordine degli odontoiatri » (1362) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XIV*.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE VELTRI ed altri: « Istituzione

di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, contabili e amministrativi» (doc. XXII, n. 18) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di settembre 1996 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale su richiesta della Camera ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, su richiesta del Presidente della Camera, a seguito di deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, adottata in base a segnalazione del deputato interessato, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pavia ha trasmesso, — affinché la Camera dichiari eventualmente se i fatti per i quali si procede concernano opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Alessandro BERGAMO per il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo comma del codice penale, e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103 in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata), sospendendo il procedimento medesimo.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una

deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 19 settembre 1996, pervenuta alla Camera il 26 settembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di cui agli articoli 595, 81 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa continuata e aggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 41).

Nomina dei componenti la Commissione parlamentare per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della commissione parlamentare per l'accesso ai documenti amministrativi i deputati Carotti e Mammola.

Informo che il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa Commissione i senatori Uchielli e Maggi.

Nomina di un componente la Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile il deputato Aracu.

Informo che il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della stessa commissione il senatore Saracco.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità ha trasmesso, con lettera in data 5 settembre 1996, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 (doc. LXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 24 settembre 1996, ha trasmesso la versione sperimentale del rendiconto generale dello Stato per il 1995 (doc. LXXVII-1-ter, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Nel mese di settembre 1996 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'arti-

colo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Comunicazione
di nomine ministeriali.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Milano ».

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*